



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N.434/15/CONS

**DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO
NEI CONFRONTI DELLA REGIONE SICILIA PER LA VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 41 DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 177/2005**

(proc. n. 2637/15/MS)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 28 luglio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito denominato *Tusmar*) ed, in particolare, l’art. 41;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante «*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*» come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS (di seguito denominato *Regolamento*);

VISTA la delibera n. 129/02/CONS recante “*Informativa economica di sistema*”, come modificata dalla delibera n. 139/05/CONS del 7 marzo 2005 ed in particolare l’art. 10, ove è stabilito che le amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti a dare la

comunicazione all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - entro il 31 marzo dell’anno successivo e tramite appositi modelli telematici (di seguito denominati modelli EP) - delle somme impegnate per l’acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi su mezzi di comunicazione di massa impegnante nell’ultimo esercizio finanziario;

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri recante la direttiva del 28 settembre 2009 sugli “*Indirizzi interpretativi in materia di destinazione delle spese per l’acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*” (di seguito denominata *Direttiva sugli indirizzi interpretativi*);

VISTI gli esiti del monitoraggio d’ufficio sulle comunicazioni delle spese pubblicitarie da parte delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l’atto di contestazione n. 21/15/DCA del 7 aprile 2015, notificato alla Regione Sicilia in data 8 aprile 2015 (prot. n. 36238/2015);

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto della Direzione contenuti audiovisivi n. 21/15/DCA, è stata contestata alla Regione Sicilia (di seguito denominata REGIONE) la violazione dell’art. 41, comma 1, del *Tusmar*.

Dall’esame delle comunicazioni effettuate dalla REGIONE, relativamente alle spese per pubblicità istituzionale su mezzi di comunicazione di massa riferite all’esercizio finanziario 2013, è emerso che la stessa non ha destinato all’emittenza radiotelevisiva locale alcuna somma.

La REGIONE, dunque, avrebbe violato l’art. 41, comma 1, del *Tusmar* ove si prevede che le somme che le amministrazioni pubbliche “*destinano, per fini di comunicazione istituzionale, nell’acquisto di spazi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate per almeno il 15 per cento a favore dell’emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell’Unione europea [...]*”.

2. Deduzioni della REGIONE

La REGIONE non ha svolto difese in ordine agli addebiti contestati.

3. Valutazioni dell’Autorità

Sulla base delle informazioni contenute nel modello EP fornito dalla REGIONE non risulta rispettata la quota relativa all’emittenza radiotelevisiva locale, di cui all’art. 41, comma 1, del *Tusmar*.

Si ritengono pertanto sussistere i presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.165,00 (cinquemilacentosessanta-

cinque/00) a euro 51.646,00 (cinquantunomilaseicentoquarantasei/00) ai sensi degli artt. 41 e 51, comma 2, *lett. f)*, del *Tusmar*.

Per le ragioni precisate, la sanzione per la violazione contestata è determinata nella misura di euro 6.198,00 (seimilacentonovantotto/00), al netto di ogni altro onere accessorio. In tale commisurazione, rilevano i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento tenuto dalla Regione Sicilia deve ritenersi di entità lieve, in quanto non risulta rispettata solo una delle quote - e segnatamente quella più bassa - di cui all'art. 41, comma 1, del *Tusmar*.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dannose

La Regione Sicilia non ha dimostrato di essersi attivata per evitare in futuro ipotesi di violazione analoghe a quelle in questa sede accertate.

C. Personalità dell'agente

La Regione Sicilia, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno, si presume che le REGIONE sia orientata a criteri di contenimento della spesa pubblica.

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

che la Regione Sicilia ha violato, con riferimento all'esercizio finanziario 2013, l'art. 41, comma 1, del *Tusmar*;

ORDINA

alla predetta REGIONE di pagare la sanzione amministrativa di euro 6.198,00 (seimilaseicentonovantotto/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 41, comma 1, del *Tusmar*, con riferimento all'esercizio finanziario 2013;

INGIUNGE

alla citata REGIONE di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione*

amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.434/15/CONS”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n.434/15/CONS*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 28 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani